



responsabilità civile del COMMERCIALISTA

Appendice integrativa alla polizza
MULTIRISCHI DEL PROFESSIONISTA

“PARTE C” EDIZIONE 01/09/2007

INDICE

4. Integrazioni alla Garanzia Base. . . pag.	2
5. Condizioni Particolari pag.	4

4. INTEGRAZIONI ALLA GARANZIA BASE

Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

4.1 RISCHI ASSICURATI

a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per:

a.1) Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza di **DOTTORE COMMERCIALISTA** o **RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE** così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia;

a.2) Danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione allo svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza di **DOTTORE COMMERCIALISTA** o **RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE** così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

b) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di Legge contro gli infortuni (R.C.O.)

La garanzia si intende prestata alle condizioni previste dall'art. 1.1 lettera b) della Sezione "Responsabilità Civile - PARTE A" di polizza.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all'attività professionale indicata in polizza, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società;
- l'esercizio dell'attività di gestione contabile e fiscale di aziende svolta dall'Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista, con esclusione comunque dei danni di cui all'art. 4.2 lettera m);
- le sanzioni di natura fiscale, le multe e/o ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso;
- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documen-

ti e titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;

- l'attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, collaboratori, consulenti e/o professionisti in genere nonché da "lavoratori" che prestano attività ai sensi e nel rispetto della legge n° 30 del 14/2/2003 (cosiddetta "Legge Biagi") e successive modifiche ed integrazioni;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e/o professionisti in genere, nonché da "lavoratori" che prestano attività ai sensi e nel rispetto della legge n° 30 del 14/2/2003 (cosiddetta "Legge Biagi") e successive modifiche ed integrazioni. Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti da persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscriverle all'INAIL, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché comunque la stessa risulti operante;
- l'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- l'uso di sistemi di elaborazione elettronica;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'apposizione del visto di conformità formale di cui all'art. 78 - Legge 413/91 e successivo regolamento di attuazione;
- la responsabilità civile personale dei dipendenti (art. 1.1 lettera e) della Sezione "Responsabilità civile - PARTE A" di polizza);
- la committenza auto (art. 1.1 lettera f) della Sezione "Responsabilità civile - PARTE A" di polizza);
- i sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività di terzi (art. 1.1 lettera g) della Sezione "Responsabilità civile - PARTE A" di polizza);
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni sul lavoro - R.C.I. (art. 1.1 lettera c) della Sezione "Responsabilità civile - PARTE A" di polizza);
- la conduzione e la proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti;
- le attività complementari (art. 1.1 lettera h) della Sezione "Responsabilità civile - PARTE A" di polizza).

4.2 RISCHI ESCLUSI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a)** il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) i dipendenti dell'Assicurato soggetti all'INAIL nonché altri lavoratori per i quali l'Assicurato ha l'obbligo di iscrizione all'INAIL stessa, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri:

- c)** da furto;
- d)** a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- e)** da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- f)** a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'art. 4.1 lettera **b)** - 5° alinea;
- g)** conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- h)** relativi al pagamento di sanzioni fiscali, multe od ammende direttamente inflitte all'Assicurato;
- i)** relativi alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società;
- l)** conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- m)** conseguenti all'attività di consigliere di amministrazione, di sindaco o di revisore dei conti di società o enti, nonché di responsabile di centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.);
- n)** derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- o)** verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i sinistri:

- p)** di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- q)** conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- r)** derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

4.3 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile deri-

vante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30/6/2003 (codice in materia di dati personali) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 10% di quello previsto in polizza.

4.4 STUDI ASSOCIATI

Qualora l'Assicurato sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti. Ai fini del conteggio del premio, l'Assicurato è tenuto a dichiarare l'ammontare complessivo degli introiti (al netto di Iva) fatturati sia come singolo professionista sia come studio associato, che comunque non può essere inferiore a quanto indicato nella tabella di cui all'art. 4.9 che segue.

4.5 MASSIMALE

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di assicurati o dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato/i nello stesso periodo.

4.6 VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

a) L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre **tre anni** prima della data di effetto dell'assicurazione. L'Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto - di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

b) È tuttavia facoltà dell'Assicurato - o suoi eredi - richiedere alla Compagnia, nei soli casi di scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell'attività assicurata (escluso il caso di radiazione o sospensione dall'albo professionale) la prosecuzione della copertura alle richieste di risarcimento a loro presentate entro 5 o 10 anni successivi alla cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta la massima esposizione della Compagnia per una o più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nei suddetti periodi di proroga della garanzia. La garanzia di cui al presente punto **b)** si intende valida a condizione

che venga emesso apposito documento di polizza con incasso del relativo premio.

4.7 FRANCHIGIA

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro, salvo importi superiori previsti in polizza.

Tale franchigia non si applica per i danni corporali.

4.8 SINISTRI IN SERIE

Si conviene che i sinistri successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa, vengono considerati ai fini liquidativi come un unico sinistro.

4.9 ADEGUAMENTO DEL PREMIO IN BASE ALL'IMPORTO DEGLI INTROITI

Premesso che all'atto della stipulazione della polizza gli introiti (il volume di affari relativo all'attività oggetto di assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e delle cessioni di beni ammortizzabili) relativi al precedente anno solare non superano l'importo dichiarato in polizza dal Contraente, si conviene fra le Parti che:

- prima della scadenza di ogni rata annua il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Compagnia l'ammontare degli introiti relativo al precedente anno solare; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di introiti" diversa da quella dell'importo dichiarato in polizza (vedere tabella che segue);
- il premio si intende automaticamente modificato in base ai coefficienti riportati nella Tabella che segue e dovrà essere pagato nei termini di cui all'art. 2 delle Condizioni Generali Comuni - "PARTE A" di polizza;
- se al momento del sinistro l'importo degli introiti relativi all'anno solare precedente risulti compreso in una fascia superiore a quella dell'importo dichiarato in polizza, l'indennizzo dovuto dalla Compagnia sarà liquidato in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1898 del Codice Civile;
- la Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie.

TABELLA FASCE DI INTROITI E RELATIVO COEFFICIENTE DI PREMIO

FASCE DI INTROITI	COEFFICIENTI
Fino a € 50.000,00	100
oltre € 50.000,00 e fino a € 125.000,00	150
(*) oltre € 125.000,00 e fino a € 250.000,00	220
oltre € 250.000,00 e fino a € 375.000,00	320
oltre € 375.000,00 e fino a € 500.000,00	400
Per introiti oltre € 500.000,00 il premio deve essere concordato.	
(*) Fascia di introiti minima per gli studi associati.	

5. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della "PARTE B" di polizza.

3 PREGRESSA ILLIMITATA

L'articolo 4.6 - comma a) delle condizioni di polizza (PARTE C) si intende modificato come segue:

- a) L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'atto o il fatto che ha originato il danno. L'Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto - di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Resta valido e confermato il comma b) dell'art. 4.6 delle condizioni di polizza (PARTE C).

4 SCOPERTO / FRANCHIGIA

L'assicurazione - a deroga dell'art. 4.7 delle condizioni di polizza (PARTE C) - si intende prestata con l'applicazione dei seguenti scoperti e/o franchigie:

- **Perdite patrimoniali** - scoperto 10% per ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 250,00, salvo importi superiori previsti in polizza. Lo scoperto per ogni sinistro non può comunque essere superiore a € 25.000,00;
- **Danni materiali** - franchigia di € 250,00 per ogni sinistro, salvo importi superiori previsti in polizza.

35 ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALL'ATTIVITÀ DI SINDACO O REVISORE DEI CONTI

A parziale deroga dell'art. 4.2 lettera m) delle condizioni di polizza (PARTE C) l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa, da parte dell'Assicurato, dei doveri professionali connessi all'espletamento degli incarichi di Sindaco o Revisore dei conti di Società o enti, compreso quanto stabilito dal IV comma dell'art. 2386 del Codice Civile, purché svolti nel rispetto delle norme di legge che li regolano. L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato esclusa quella a lui derivante in via solidale.

La presente garanzia non opera per i sinistri relativi all'attività di sindaco svolta:

- in società quotate in borsa;
- in società che alla data di effetto della polizza si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

La presente estensione di Garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del **10%** di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile pari alla franchigia di polizza, e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 30% di quello previsto in polizza.